

TI_GERICHTE 52.2002.134 vom 3. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.134

FR: TI_GERICHTE 52.2002.134 du 3 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.134 del 3 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è respinto; 2. La tassa di giudizio, di fr. 400.--, è posta a carico dell'insorgente"): non sono pertanto minimamente date le premesse per procedere alla sua interpretazione o rettifica; che, verificandosi talune ipotesi, contro le decisioni è dato il rimedio della revisione (art. 35 segg. PAmm); che, in concreto, l'istante asserisce, genericamente, che il tribunale non abbia apprezzato, per inavvertenza, i fatti rilevanti che risultano dagli atti, come ad esempio il suo ricorso per denegata e ritardata giustizia inoltrato il 31 dicembre 2001 al Consiglio di Stato contro "il complotto di denegata e ritardata giustizia" organizzato dalla cancelleria dello Stato, dal municipio di _____, dalla sezione degli enti locali e dal servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato stesso (ipotesi contemplata all'art. 35 lett. b PAmm); che, per contro, nel contestato giudizio 14 marzo 2002 il tribunale ha apprezzato tutti i fatti rilevanti ai fini dell'emissione del giudizio, ivi compreso il ricorso appena citato, concludendo che le domande formulate dal ricorrente erano tutte irricevibili; che, l'istanza per l'apertura di un esperimento di conciliazione è d'acchito irricevibile, dal momento che, dovendosi respingere le due precedenti domande, non sussiste alcun procedimento amministrativo in atto dinanzi a questo tribunale, entro cui il tribunale - e non l'istante - possa eventualmente far luogo ad un tentativo di conciliazione (art. 17 PAmm): inoltre, com'è stato spiegato nella sentenza 14 marzo u.s., la conciliazione concerne un oggetto (determinazione e riscossione dell'imposta comunale) sul quale il tribunale non ha alcuna competenza; che, da ultimo, nemmeno può essere ascoltata, in quanto irricevibile (nella misura in cui ha una portata propria rispetto alla domanda di revisione), la richiesta di annullamento della fattura 25 marzo 2002 del tribunale concernente l'incasso della tassa di giustizia emessa nei confronti dell'istante nella sentenza 14 marzo 2002, essendo quest'ultima definitiva; che per i motivi che precedono le istanze 28 maggio 2002 devono essere respinte, nella misura in cui sono ricevibili, in quanto manifestamente infondate; che la tassa di decisione dev'essere posta a carico dell'istante (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 3, 17, 18, 28, 35, 40, 48 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ricevibili, le istanze sono respinte. 2. La tassa di giudizio, di fr. 400.--, è posta a carico dell'istante. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario